

LAVORI ESEGUIBILI LIBERAMENTE

(senza autorizzazione o dichiarazione) - artt. 98 e 99 Regolamento Forestale n. 48/R

1) Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici oppure altri manufatti, a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati (art. 98 comma 1);

2) Manutenzione ordinaria alla viabilità esistente a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate, intendendo per manutenzione ordinaria (art. 98 comma 2):

- livellamento del piano viario;
- ricarico con inerti;
- ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
- tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
- ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- installazione di reti parasassi;
- taglio della vegetazione forestale nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti;

3) Manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità esistente a sfondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente le opere di cui al precedente punto, nonché la sostituzione del manto, oltre agli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate, e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità (art. 98 comma 3);

4) Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza ai pali esistenti (art. 98 comma 4);

5) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse (art. 98 comma 5);

6) Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (art. 98 comma 6);

7) Rimozioni di materiali franati in caso di urgenza e conseguente risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi oppure ad assicurare la pubblica incolumità in conseguenza di eventi calamitosi (art. 98 comma 7);

8) Recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentiti a condizione che (art. 99 comma 1):

- siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione di pali e sostegni;
- siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

9) Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo, a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio di polloni; sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio (art. 99 comma 2);

10) Installazione di serbatoi esterni per G.P.L., altri combustibili liquidi o acqua, in terreni non boscati, della capacità massima di 3 metri cubi, alle seguenti condizioni (art. 99 commi 3)

- l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o la realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1 metro;
- le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;

- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

11) Installazione di serbatoi interrati per G.P.L., altri combustibili liquidi o acqua, in terreni non boscati, della capacità massima di 3 metri cubi, alle seguenti condizioni (art. 99 commi 4):

- lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
- lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- il terreno di scavo sia congruato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

12) Installazione, in terreni non boscati, di fosse biologiche o impianti di depurazione delle acque reflue, recapitanti le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, alle seguenti condizioni (art. 99 comma 5):

- lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- il terreno di scavo sia congruato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

13) Posa in opera di tubazioni e cavi interrati, con le seguenti condizioni (art. 99 comma 6):

- non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
- lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
- di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- il terreno di scavo sia congruato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

14) Realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, con le seguenti condizioni (art. 99 comma 8):

- non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
- non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
- sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

15) Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, con le seguenti condizioni (art. 99 comma 8):

- non sia volto all'attuazione di trasformazione di terreni boscati o di terreni saldi in terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- non sia connesso all'esecuzione di opere o interventi soggetti ad altre specifiche norme;
- non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque